

STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.51.99.32
Tel./Fax 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppetorricollo.it
Pec: giuseppetorricollo@ordineavvocatiroma.org
Sito: www.giuseppetorricollo.it


**TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE LAVORO**

R.G. n. 2669/2017

GIUDICE: Dott. Perrone Francesco

SENTENZA N. 350 DEL 19.06.2018

ISTANZA DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI



rappresentati e difesi dall'**Avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria dell'intestato tribunale, giusta procure in calce all'atto di ricorso ex art. 414 cpc (PEC: *giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org*; FAX 06-37519932)

- RICORRENTI -

Contro: il **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT)**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 417-*bis* c.p.c. dal funzionario delegato **Dott. ROBERTO TASINATO**

- RESISTENTE -

PREMESSO CHE

1) In data 19.06.2018, con motivazione resa contestualmente al verbale di udienza, la S.V. Ill.ma ha depositato la sentenza n. 350 dell'anno 2018, nella quale, in accoglimento del ricorso, “- *accerta il diritto di **ciascun ricorrente** ad essere inquadrato in Area III – posizione economica F1 nel profilo professionale per ciascun ricorrente indicato al punto 1 delle conclusioni in epigrafe riportate **con decorrenza dal 19.12.15**; - condanna il MIBACT ad effettuare i suddetti inquadramenti con effetti giuridici ed economici **dalla data su indicata** nonché ad effettuare la ricostruzione di carriera di ciascun ricorrente e a versare a ciascuno le*

*conseguenti differenze retributive maturate oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo; - condanna il ministero resistente alla rifusione delle **spese di lite** quantificate in euro 8000,00, oltre spese generali, Iva, cpa”.*

2) Nella predetta sentenza, inoltre, si dichiara in epigrafe il “*MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO MIBACT (C.F. 80188210589), con il patrocinio dell’avv. GUERRIERO LUCIANA, elettivamente domiciliato in VIA DEL COLLEGIO ROMANO 27 00186 ROMA presso il difensore avv. GUERRIERO LUCIANA*”. Nella stessa epigrafe, inoltre, si indica fra i ricorrenti

3) Quanto alle statuizioni decisorie di cui al punto 1), deve evidenziarsi, però, come peraltro indicato dalla S.V. nelle premesse del fatto, che il **ricorrente** [REDACTED] e ha chiesto, nel ricorso, di “*essere inquadrato in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di ‘ARCHITETTO’, con decorrenza dal 28.07.2013*”. Nel dispositivo di sentenza, invece, la S.V. indica, per tutti i ricorrenti indistintamente, quale data di inquadramento giuridico ed economico, la data del 19.12.2015, che invece nel ricorso è indicata per tutti i ricorrenti, ad eccezione appunto del [REDACTED]. Si tratta, all’evidenza, di un mero errore materiale, atteso che nella sentenza il Giudice riconosce il diritto all’inquadramento con decorrenza dalla data di scadenza della vigenza triennale delle rispettive graduatorie: mentre le altre graduatorie dove si trovano collocati tutti gli altri ricorrenti, come indicato in ricorso, sono state approvate in data 20.12.2012 (cfr. doc. 12) e quindi scadevano, ai fini della vigenza ordinaria triennale, in data 19.12.2015, le graduatorie di Archeologo, Architetto e Storico dell’Arte, invece, sono state approvate in data 29.07.2010 (cfr. doc. 9) e quindi scadevano, ai medesimi fini, in data 28.07.2013. Poichè il Giudicante ha inteso recepire in sentenza come data di inquadramento **quella indicata nell’atto di ricorso**, e visto che nel suddetto atto, relativamente al solo ricorrente DI MARCO Giuseppe,

risultato idoneo nella procedura di passaggio di area per il profilo di ARCHITETTO (cf. doc. 14), si è chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento fin **dalla data del 28.07.2013**, deve evidentemente ritenersi una mera “svista” il fatto che la S.V. abbia indicato anche per il suddetto ricorrente, la medesima data di inquadramento indicata per tutti gli altri (19.12.2015 anziché 28.07.2013).

4) Sempre con riferimento alla parte dispositiva della sentenza, richiamata al punto 1) delle presenti premesse, la S.V. ha condannato il ministero convenuto alle spese, **senza dichiarare la distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore**, nonostante **l’espressa richiesta** in tal senso formulata **nell’atto di ricorso**, da intendersi qui integralmente richiamata e acquisita.

5) Con riferimento alle indicazioni di parte epigrafe di cui al punto 2 delle presenti premesse, deve evidenziarsi, da un lato, che il MINISTERO convenuto, come risulta dalla memoria difensiva in atti, si è costituito tramite il Funzionario a ciò delegato, e cioè **il Dott. ROBERTO TASINATO (e non l’Avv. Luciana Guerriero)**, il quale a sua volta ha eletto domicilio presso la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, **con sede a Padova**, via Aquilea (Palazzo Folco), 7 (cap 35139) **(e non presso la sede di Roma, via del Collegio Romano n. 27)** (ciò rileva ai fini della notifica della sentenza); dall’altro lato, che **la ricorrente [REDACTED], non è più compresa fra i ricorrenti** di cui al giudizio definito con la suddetta sentenza, essendo essa deceduta, con dichiarazione resa a verbale nell’udienza del 23.01.2018 e successivo **stralcio della posizione suddetta**, per la quale è stato aperto il distinto procedimento RG n. 231/2018, interrotto e non riassunto.

Tutto ciò premesso e considerato, i signori indicati in epigrafe e, insieme a loro, il sottoscritto procuratore

CHIEDONO

Alla S.V. di voler, ai sensi dell'art. 288 c.p.c. emettere decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé e, conseguentemente, fissato il termine per la notificazione della presente istanza e del richiesto decreto al Ministero convenuto, voglia procedere alla correzione degli errori materiali innanzi rilevati e, quindi:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento in area III del Sig. Di Marco Giuseppe con decorrenza dal 28.07.2013, con le conseguenti statuizioni in ordine alle differenze retributive e all'anzianità maturata ai fini della ricostruzione della carriera del medesimo;
- 2) Condannare il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario fin dall'atto di ricorso;
- 3) Rettificare che il Ministero convenuto è costituito tramite il Funzionario delegato Dott. Roberto Tasinato, ed è domiciliato a Padova, presso l'indirizzo indicato nella memoria difensiva;
- 4) Rettificare che fra i ricorrenti non è compresa anche la signora Bonamigo Augusta, stante il disposto stralcio della medesima.

Roma, 20 giugno 2018

Avv. Giuseppe Pio Torricollo